Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Lunedì, 7 gennaio 1929 - Anno VII** **Numero 5**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

A decorrere dal 15 gennaio 1929-VII sarà sospeso l'invio della « Gazzetta Ufficiale » a quegli abbonati che a tale data non avranno versato il prezzo dell'abbonamento pel corrente anno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 69.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2958.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle Navi-scuola marinaretti e dell'Orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III all'Opera nazionale « Balilla ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2106, relativo al passaggio delle Navi-scuola marinaretti e dell'Orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III all'Opera nazionale « Balilla ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 70.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 2959.

Obblighi di leva e di servizio degli inscritti che espatriano e dei residenti all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I giovani inscritti sulle liste di leva che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici per avere già compiuto gli studi medesimi, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe.

« La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per altri scopi, sarà soggetta a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.

« La concessione del passaporto importa di per sè stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva; perciò le autorità incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 70 per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

« Non appena l'inscritto sia partito per l'estero, le autorità predette devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le sue generalità e la località verso cui si è diretto ».

Art. 2.

All'art. 70 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 14, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie autorità diplomatiche e consolari nei modi e nei termini prescritti dal regolamento.

« Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne dànno notizia pel tramite del Ministero della guerra al Consiglio di leva o al Comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui già arruolati ».

Art. 3.

Gli inscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di età possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalità e gli effetti di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito; ed in tali casi saranno prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatrino saranno prosciolti dalla nota di renitenza, eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presenteranno agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalità di cui sopra entro 30 giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diverrà definitiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

All'articolo 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso dell'art. 70 e del precedente articolo 3 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

« In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile ».

Art. 5.

All'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I militari che a senso dell'art. 112 sono dispensati dal presentarsi alle armi, possono ottenere dalle Regie autorità diplomatiche e consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere in Patria,

senza obbligo di prestare servizio militare, se comprovino o di dover compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso, ovvero di dovervisi trattenere per ragioni di salute, di famiglia e di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi secondo che provengano da paesi transoceanici, o del bacino mediterraneo od europei ».

Art. 6.

I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito possono essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito, per compiervi una ferma speciale di 6 mesi.

Art. 7.

I militari di cui all'articolo precedente, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, anche di un ulteriore permesso di permanenza nel Regno della durata non superiore ad un anno.

Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma ordinaria di leva.

Art. 8.

Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 6 della presente legge i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali, trovandosi nel Regno, chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e comprovino di dover poi fare subito ritorno nel paese di nascita.

Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e principalmente devono aver compiuto il 18° anno di età, devono essere non ammogliati nè vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre od, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.

Coloro che, compiuto tale servizio, non riespatrino entro sei mesi dalla prestazione del servizio stesso, sono tenuti a completare la ferma di leva con le reclute della loro classe.

Art. 9.

Con decreto del Ministero degli affari esteri sarà provveduto alla concessione di adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio, nonchè alla istituzione di speciali distintivi onorifici, per coloro che abbiano compiuto nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 6 ed 8 della presente legge.

Art. 10.

La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, può — per decisione del rispettivo Governo coloniale — non importare decadenza dalla dispensa stessa.

Disposizione transitoria.

Art. 11.

I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi che non abbiano regolata in via amministrativa la loro posizione a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalità previste dal precedente art. 3 della presente legge, sempre che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo stesso e non siano incorsi nelle dette inadempienze nel tempo della mobilitazione generale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 71.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **2960.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1286, contenente modificazioni alle norme sulle promozioni dei magistrati in Corte di cassazione e sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1286, contenente modificazioni alle norme sulle promozioni dei magistrati in Corte di cassazione e sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 72.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. **2961.**

Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' data facoltà al prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia, di emanare ordinanze, aventi forza obbligatoria, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città.

Le ordinanze del prefetto sono eseguite in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 73.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 2962.

Riforma dell'Amministrazione provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione di ogni Provincia è composta di un preside e di un Rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 2.

Il preside e il vice preside sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilità degli stipendiati dello Stato e l'incompatibilità di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.

Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di preside e di vice preside è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro per l'interno può assegnare al preside e al vice preside un'indennità di carica, che grava sul bilancio della Provincia.

Art. 3.

I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le Provincie.

Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. E', altresì, applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio di rettore è gratuito.

Art. 4.

Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento prescritto nell'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Art. 5.

I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 6.

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, può essere disposto lo scioglimento del Rettorato provinciale e affidata l'amministrazione della Provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al Rettorato provinciale.

Il termine, entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del Rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 7.

Il preside della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al presidente della Deputazione provinciale ed alla Deputazione provinciale.

Il preside può affidare al vice preside speciali incarichi nell'amministrazione della Provincia.

Art. 8.

Il Rettorato della Provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al Consiglio provinciale.

Art. 9.

Le adunanze del Rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei rettori.

Le deliberazioni del Rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del preside.

Art. 10.

Alle deliberazioni del preside e del Rettorato provinciale è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge comunale e provinciale.

Art. 11.

Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge comunale e provinciale per gli atti dell'Amministrazione provinciale.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali Amministrazioni ordinarie e straordinarie delle Provincie, per far luogo all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la presente legge.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principî informatori della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 74.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2938.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofrutticoli, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 75.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2939.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, numero 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 76.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2940.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — CIANO — GIURIATI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 77.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 2953.

Approvazione della convenzione aggiuntiva per la cessione di linee e del traffico della 4ª zona alla Società Telefonica Tirrena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 508 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società Telefonica Tirrena per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi in data 6 dicembre 1928-VII, circa l'opportunità di stipulare una convenzione aggiuntiva con la predetta Società, ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata l'11 dicembre 1928-VII fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Telefonica Tirrena dall'altra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 211. — SIROVICH.

Convenzione per la cessione di linee e del traffico della 4ª zona alla Società Telefonica Tirrena.

Repertorio n. 70.

REGNANDO VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1928 (VII dell'Era Fascista), il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 12, in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me cav. uff. dott. Mario Santini, delegato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici a stipulare atti in forma pubblica, ed alla presenza dei signori cav. di gr. cr. prof. Cesidio Di Pirro, direttore reggente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa, testimoni cogniti ed idonei a norma di legge, sono comparsi:

Da una parte: Il gr. uff. comandante prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, ed il sig. comm. dott. Salvatore Tucci del fu Carmelo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

e dall'altra parte: Il comm. rag. Del Pino Giulio fu avv. Giacomo, direttore generale della Società Telefonica Tirrena, in rappresentanza della Società stessa, come da delega del Consiglio di amministrazione in data 8 novembre 1928, allegata in estratto, per notaio dott. Piero Pucci di Firenze, persone tutte a me cognite e della cui veste e capacità mi sono accertato, le quali hanno convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

In base alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, è concesso alla Società Telefonica Tirrena l'esclusivo diritto di impiantare ed esercitare linee interurbane a servizio pubblico colleganti direttamente i capoluoghi di provincia compresi nel territorio della 4ª zona telefonica (Liguria, Toscana, Lazio, circondario di Orvieto e Sardegna).

E' escluso dalla presente concessione e resterà di esclusiva pertinenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il traffico tra i capoluoghi di regione (Roma, Genova e Firenze) e quello Roma-Livorno e Livorno-Genova, nonchè quello tra la Sardegna ed il Continente.

Art. 2.

Alla Società suddetta sono inoltre cedute in proprietà ed esercizio le seguenti linee telefoniche limitatamente al filo, isolatori e porta isolatori.

7097 Genova-Spezia in filo di bronzo di mm. 3
7316 Spezia-Carrara in filo di bronzo di mm. 3
7288 Firenze-Pisa in filo di bronzo di mm. 3
7327 Firenze-Arezzo in filo di bronzo di mm. 3
7347-*ter* Massa-Carrara in filo di bronzo di mm. 3
7565 Pisa-Lucca in filo di bronzo di mm. 3
7095/7097 Genova-Spezia (virtuale)
7288/7380 Pisa-Firenze (virtuale)
7048/7045-*ter* Firenze-Lucca (virtuale)

Il valore delle linee telefoniche suddette è fin d'ora stabilito in L. 788,000 e la rata annua, comprendente la quota d'interesse e di ammortamento, da pagare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione principale 17 aprile 1925, repertorio 1477, registrata a Roma, atti pubblici, l'8 maggio 1925 al n. 22178, reg. 440, è di L. 63,040.

Art. 3.

In corrispettivo della cessione di traffico di cui al precedente art. 1 la Società Telefonica Tirrena corrisponderà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per tutta la durata della concessione, oltre ai canoni ed alle compartecipazioni sugli introiti previsti dall'art. 37 della Convenzione 17 aprile 1925, un compenso annuo di L. 650,000 per i primi cinque anni, di L. 700,000 dal sesto al decimo anno e di L. 800,000 per gli anni successivi.

Le suddette somme dovranno essere corrisposte in quattro rate trimestrali anticipate.

Le conversazioni di Spezia con Roma e viceversa continueranno ad essere istradate via Genova sul circuito statale Genova-Roma e le conversazioni di Arezzo con Roma e viceversa continueranno ad essere istradate via Perugia sul circuito statale Arezzo-Perugia-Roma fino a che la Società concessionaria non sarà in grado di effettuare tale traffico su circuiti propri.

Da quel momento la Società stessa, oltre alle somme di cui nel presente articolo, corrisponderà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, annualmente, per tutta la durata della concessione, L. 30,000 a compenso del traffico Spezia-Roma e viceversa e L. 15,000 a compenso di quello Arezzo-Roma e viceversa.

Art. 4.

Sino a quando la Società Telefonica Tirrena non avrà provveduto a collegare con linee proprie i capoluoghi di Provincia attualmente serviti da linee statali che non vengono cedute, l'importo del traffico interprovinciale convogliato su dette linee sarà versato dall'Azienda alla Società, detratto il 25 per cento a compenso del servizio relativo prestato alla Società stessa.

Art. 5.

La Società si obbliga a costruire entro il termine a fianco di ciascuno indicato i seguenti circuiti telefonici aerei:

	Circuito	Termine
1	Genova-Pisa	31 dicembre 1929
1	Pisa-Grosseto	id.
1	Grosseto-Roma	id.
1	Genova-Savona	id.
1	Genova-Imperia	id.
1	Savona-Imperia	id.
1	Nuoro-Macomer	id.
2	Firenze-Pontassieve	31 marzo 1929
1	Firenze-Arezzo	id.
1	Firenze-Siena	id.
1	Firenze-Poggibonsi	id.
1	Firenze-Colle Val d'Elsa	id.
3	Firenze-Livorno	id.
2	Firenze-Pontedera	id.
2	Firenze-Empoli	id.
3	Firenze-Pisa	id.
1	Firenze-Lucca	id.
1	Firenze-Pistoia	id.
1	Livorno-Grosseto	30 giugno 1929
1	Livorno-Cecina	id.
1	Livorno-Castiglioncello	id.
1	Livorno-Spezia	31 dicembre 1929
1	Livorno-Viareggio	31 marzo 1929
4	Livorno-Pisa	id.
1	Livorno-Lucca	id.
2	Livorno-Pontedera	id.
1	Pisa-Viareggio	id.
1	Pisa-Montecatini	id.
1	Pisa-Pontedera	id.
1	Arezzo-S. Giovanni	id.
1	Siena-Poggibonsi	id.
	Castelfiorentino-Poggibonsi	id.
1	Empoli-Poggibonsi	id.
1	Empoli-S. Romano	id.
1	Pistoia-Lucca	id.
1	Pistoia-Bagni Porretta	id.
2	Roma-Civitavecchia	id.
2	Roma-Viterbo	31 dicembre 1929
1	Roma-Fiuggi	id.
1	Roma-Rieti	id.
1	Roma-Tivoli	id.
1	Roma-Valmontone	id.
2	Roma-Frosinone	id.
1	Roma-Terracina	id.
1	Roma-Albano	id.
1	Valmontone-Fiuggi	id.
1	Valmontone-Anagni	id.
1	Frosinone-Piperno	id.
1	Frosinone-Sora	id.

La Società Telefonica Tirrena si impegna di attivare entro l'anno 1929 un cavo interurbano tra Genova e Rapallo e entro il 30 giugno 1931 un cavo interurbano tra Livorno e Firenze come da progetto che la Società si obbliga di presentare per l'approvazione entro 4 mesi dalla data della presente Convenzione.

La Società concessionaria si impegna a convogliare per la linea sociale più breve il traffico che dovesse richiedere anche l'impiego della via statale. La compartecipazione ad essa spettante sarà comunque sempre calcolata in base al percorso della linea telefonica più breve.

Art. 6.

Dal momento dell'attivazione del cavo fra Firenze e Livorno le conversazioni in partenza da Livorno per Roma ed oltre e viceversa verranno istradate (via Firenze) nel predetto cavo.

In compenso la Società corrisponderà all'Azienda di Stato per i servizi telefonici un canone annuo di L. 25,000 per tutta la durata della concessione.

Art. 7.

La Società Telefonica Tirrena assume l'obbligo di prendere in affitto dalla data di attivazione della tratta del cavo Roma-Firenze e per tutta la durata della concessione tre circuiti Firenze-Siena.

Inoltre la Società si obbliga a prendere in affitto, a richiesta dell'Amministrazione, un circuito in cavo Firenze-Siena dopo due anni dall'attivazione della suddetta tratta del cavo e due altri circuiti in cavo Firenze-Siena dopo 5 anni dall'attivazione stessa.

Il canone di uso e di manutenzione dei suddetti circuiti viene stabilito nella misura di L. 200 per ogni chilometro di ciascun circuito.

La spesa del cavo di raccordo fra quello statale e l'ufficio interurbano di Siena, che dovrà essere posato in base al contratto stipulato con la Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane di Milano, sarà a carico della Società Telefonica Tirrena.

Art. 8.

La Società Telefonica Tirrena si assume l'obbligo di prendere al suo servizio il personale degli uffici di Pisa e Livorno che risulterà esuberante ai bisogni dell'Azienda e che non accetterà di essere trasferito a prestare servizio presso altri uffici dell'Azienda.

La Società si obbliga inoltre di fornire gratuitamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici il locale necessario per la stazione amplificatrice di Pisa.

Art. 9.

La presente Convenzione andrà in vigore col 1° gennaio 1929 - Anno VII; essa è soggetta a tutte le norme, clausole,

condizioni ed esenzioni contenute nella Convenzione principale citata all'art. 2 ed in conseguenza è esente da ogni tassa di bollo e registro.

Richiesto, io sottoscritto funzionario rogante ho ricevuto quest'atto e, dopo averne data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti, in presenza dei testimoni, ed avere da esse avuta dichiarazione che il medesimo è conforme alla loro volontà, l'ho fatto con me sottoscrivere da tutti gli intervenuti tanto in fine che a margine di ogni foglio intermedio.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa pagine undici e righe diciannove della dodicesima di quattro fogli uso bollo.

Firmati:

Giuseppe Pession.
Salvatore Tucci fu Carmelo.
Giulio Del Pino fu Giacomo.
Cesidio Di Pirro, teste.
Giuseppe Capanna, teste.
Mario Santini, funzionario rogante.

Numero di pubblicazione 78.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2955.

Sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, col quale si dà facoltà al Ministro per la guerra di provvedere mediante concorso ad un reclutamento di subalterni e capitani di amministrazione in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1923 con il quale veniva notificato il bando di concorso per un numero di posti di subalterni e capitani di amministrazione in servizio attivo, corrispondente alle vacanze esistenti o verificabili nei gradi suddetti fino alla data del 15 agosto 1923;

Vista la decisione 14 gennaio-11 febbraio 1927 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento di ricorso prodotto da interessati, dichiarava nulle tutte le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice del concorso e privi di ogni efficacia legale tutti i conseguenti provvedimenti;

Visto il decreto 30 aprile 1927, con il quale il Ministro per la guerra diffidava gli interessati a ripresentare non oltre il 20 giugno 1927 i documenti richiesti per la partecipazione al concorso in parola e necessari per procedere nuovamente alle operazioni di graduatoria;

Visto il decreto 1° giugno 1927 con il quale il Ministro per la guerra nominava la Commissione incaricata di procedere alle nuove operazioni di esame e di valutazione dei candidati al concorso di cui sopra;

Visto l'esito del lavoro compiuto dalla Commissione stessa;

Considerata la necessità di contemperare le giuste esigenze derivanti sia dalle legittime aspettative sorte dalla decisione suaccennata del Consiglio di Stato, sia dallo stato di fatto creatosi in seguito alle nomine effettuate in base alle operazioni di graduatoria come sopra annullate;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere in modo sollecito e definitivo alla sistemazione dei ruoli degli ufficiali inferiori di amministrazione in servizio permanente effettivo e di dare per ogni effetto piena validità agli atti fin qui compiuti nella loro veste dagli ufficiali le cui nomine sono venute a risultare prive di efficacia legale ed agli atti nei loro confronti comunque disposti dall'Amministrazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di provvedere, in dipendenza dell'esito delle operazioni compiute dalla Commissione di cui ai decreti Ministeriali 1° giugno 1927 e 8 novembre 1927, alle nomine, nei gradi di subalterni e capitani di amministrazione in S.P.E., dei vincitori del concorso bandito col decreto Ministeriale 4 giugno 1923, sotto la data e con le anzianità risultanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

Qualora non venissero ricoperte nel grado di capitano le vacanze risultanti nel grado stesso al 15 agosto 1923, si procederà ad un corrispondente maggior reclutamento nel grado inferiore, tenendo presenti, agli effetti di tale ultimo reclutamento, gli articoli 2 e 5 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

Art. 2.

Dalla nomina di cui al precedente articolo sono esclusi:

a) i concorrenti che furono nominati in base alla precedente graduatoria annullata e pei quali sia intervenuto, posteriormente a detta nomina, un provvedimento di revoca della nomina stessa o un qualsiasi altro provvedimento in base al quale abbiano cessato di far parte dal S.P.E.;

b) i concorrenti che posteriormente alla nomina ottenuta in base alla precedente graduatoria annullata siano passati ufficiali del S.P.E. in altra arma o corpo o nella Regia aeronautica o pei quali sia in corso il passaggio in altra arma o corpo (S.P.E.) quali vincitori di concorso già bandito ed espletato alla data del presente decreto;

c) gli ufficiali che, in base alle disposizioni del presente decreto, tornino, d'autorità od a domanda, nell'arma di provenienza.

Per tutti gli ufficiali di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si considererà senz'altro confermata, in virtù del presente decreto e fino alla data di eliminazione dal ruolo degli ufficiali di amministrazione, la nomina nel Corpo di amministrazione in S.P.E. in base alla precedente graduatoria annullata.

La mancata nomina di un concorrente in base all'esclusione di cui al presente articolo nonchè ogni altra mancata nomina che si verificherà per decesso, rinuncia, mancanza di idoneità fisica, esclusione, a giudizio insindacabile del Ministro, dovuta a motivi d'indole morale, o, comunque, per qualsiasi altro motivo dipendente dalle disposizioni del presente decreto, non darà luogo ad ulteriori nomine di concorrenti che seguono in graduatoria se non con le norme degli articoli seguenti.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di provvedere con le norme di cui al successivo art. 5, e salvo il disposto del successivo art. 4, alla nomina, in soprannumero, nei

gradi di subalterno o capitano nel Corpo d'amministrazione in S.P.E. di quegli ufficiali che, essendo già stati reclutati con l'uno o l'altro grado nel Corpo stesso in base alla precedente graduatoria ed avendo ripresentato domanda di ammissione al nuovo concorso, non siano stati classificati dalla Commissione di cui ai decreti Ministeriali 1° giugno 1927 e 8 novembre 1927 o non risultino compresi nel numero dei vincitori del concorso in relazione ai posti da coprire.

Alle predette nomine in soprannumero si procederà nella misura dei posti che rimarranno scoperti in base alle mancate nomine di cui al precedente articolo.

Ove peraltro la disponibilità di tali posti non risultasse sufficiente a coprire tutte le nomine da effettuarsi ai sensi del 1° comma del presente articolo, il Ministro per la guerra avrà facoltà di procedere alle ulteriori nomine per non oltre 50 posti, considerando, in tal caso, ridotte di altrettanti posti le vacanze dei ruoli per gli ufficiali delle altre armi e corpi che, per essersi verificate posteriormente al 20 agosto 1926, possono essere ricoperte con nuove nomine a norma dell'articolo 2, secondo comma, n. 1 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387. Fino a tanto che esisteranno soprannumeri rispetto ai posti complessivi di organico del ruolo degli ufficiali di amministrazione, saranno lasciati scoperti, anche dopo che avranno cessato di aver vigore le disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, altrettanti posti nel complesso degli altri ruoli di ufficiali.

Le eccedenze che si producono nel ruolo d'amministrazione in base al disposto del precedente capoverso saranno riassorbite con le successive vacanze.

Gli ufficiali di cui al presente articolo seguiranno nei ruoli rispettivi l'ultimo dei pari grado vincitori del concorso, di cui assumeranno l'anzianità assoluta.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di provvedere al ritorno nell'arma originaria, col grado ed anzianità ivi posseduti, degli ufficiali che già provenienti dal servizio attivo risultino nelle seguenti condizioni:

a) ufficiali trasferiti nel Corpo di amministrazione in base al precedente concorso annullato, che non siano stati classificati in occasione delle rinnovate operazioni di concorso o che, classificati in graduatoria oltre il numero dei posti da coprire, non possano ottenere il trasferimento nel Corpo di amministrazione in base al giudizio negativo della Commissione di cui al successivo articolo;

b) ufficiali che, classificati in graduatoria oltre il numero dei posti da coprire e giudicati meritevoli del trasferimento nel Corpo di amministrazione in base a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 5, optino per il ritorno nell'arma originaria;

c) i vincitori del concorso, a seguito della rinnovazione di esso, che chiedano il ritorno nell'arma di provenienza e che vi trovino collocamento nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 5.

Alle nomine di cui all'art. 3 sarà provveduto previo giudizio di merito da parte di apposita Commissione nominata dal Ministro per la guerra; tale giudizio dovrà basarsi essenzialmente sul servizio prestato dagli ufficiali nel Corpo di amministrazione, a seguito della nomina ottenuta nel Corpo stesso in base all'esito del precedente concorso annullato. Coloro che non siano giudicati meritevoli e non rientrino nella categoria della lettera *b*) dell'art. 4 saranno dispensati dal S.P.E. col trattamento di quiescenza che possa loro competere secondo le norme in vigore. Il relativo provvedimento sarà adottato entro due mesi dalla partecipazione del giudizio della Commissione.

Gli ufficiali dichiarati meritevoli saranno compresi dalla Commissione in una graduatoria di merito in base alla quale resterà determinata l'anzianità relativa degli ufficiali stessi.

Art. 6.

Gli ufficiali che, nominati o trasferiti col grado di tenente nel Corpo di amministrazione, in base al precedente concorso annullato, vi abbiano conseguito, posteriormente a detta nomina, il grado superiore, e che, in base alla anzianità nel grado di tenente loro attribuita a seguito delle rinnovate operazioni di concorso e a norma del presente decreto, vengano a risultare non più compresi nei limiti di promovibilità, conserveranno (con anzianità sospesa) il grado conseguito, fino a che non saranno riammessi nei quadri con decorrenza dalla data in cui verranno a maturare il diritto alla promozione; tale data sarà loro attribuita come anzianità di grado. Fino alla data di riammissione di cui sopra, sarà lasciato vacante un eguale numero di posti nel grado inferiore.

Art. 7.

Gli ufficiali, che in base all'esito del nuovo concorso e alla anzianità loro attribuita vengano a trovarsi in una posizione di ruolo che avrebbe già comportato la loro promozione, saranno presi in esame per l'avanzamento con le norme attualmente in vigore. Se idonei, saranno promossi con anzianità corrispondente alla data in cui essi avrebbero maturato il diritto alla promozione.

Art. 8.

Sino a quando non sia provveduto in conformità al presente decreto, gli ufficiali del Corpo di amministrazione ai quali il decreto stesso si riferisce continueranno a rimanere nell'attuale posizione di stato di ufficiali del Corpo suddetto, salvo che ne siano già cessati in precedenza per perdita del grado o per qualsivoglia forma di dispensa o eliminazione dal S.P.E.

I predetti provvedimenti di cessazione con i loro effetti restano fermi dalle date rispettive.

Conserva parimenti la sua efficacia ogni minore o temporaneo provvedimento di stato per ufficiali del Corpo di amministrazione cui si riferisce il presente decreto, sia che abbiano cessato o cessino dall'appartenervi, sia che non vi permangano.

Gli ufficiali nominati in base alla precedente graduatoria annullata, i quali non hanno presentato i documenti per riparteciparе al concorso ai sensi del decreto Ministeriale 30 aprile 1927, se provenienti dal S.P.E. ritornano nell'arma di provenienza, se provenienti dalle categorie del congedo saranno dispensati dal S.P.E. col trattamento di quiescenza che possa loro competere secondo le norme in vigore a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti che saranno emanati in attuazione del presente decreto non dànno luogo a pagamento di arretrati e contro di essi non è proponibile alcun gravame giurisdizionale nè da parte dei concorrenti nè da parte di altri interessati.

Art. 10.

Gli atti compiuti dagli ufficiali che furono nominati nel Corpo di amministrazione in S.P.E. in base alla precedente

graduatoria annullata sono validi ad ogni effetto, qualunque sia la posizione che detti ufficiali hanno assunto posteriormente o che, in base alle rinnovate operazioni del concorso ed in base alle disposizioni del presente decreto, vengano ad assumere.

Art. 11.

Per le nomine da effettuarsi in base al presente decreto non si applicano le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 399, relativa alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 213. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **79.**

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. **2985.**

Costituzione della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituita la Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia, con sede in Bologna, tra le Casse di risparmio di Bologna, Boretto, Carpi, Cento, Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Mirandola, Modena, Novellara, Parma, Persiceto, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Sassuolo e Vignola.

Con successivo decreto sarà approvato il relativo statuto su proposta degli Istituti sopra indicati, ai quali è concesso un termine di 20 giorni per la presentazione dello statuto stesso al Ministero dell'economia nazionale. In mancanza sarà provveduto d'ufficio ai termini dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1927, n. 2587.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 24. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **80.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. **3014.**

Provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nella provincia di Roma in seguito al terremoto del 26 dicembre 1927-VI;

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a determinare, di concerto col Ministro per le finanze, i limiti e le modalità per il ricupero delle somme erogate sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per le riparazioni urgenti delle case di proprietà privata nei Comuni della provincia di Roma colpiti dal terremoto del 26 dicembre 1927-VI.

Art. 2.

Per il restauro degli edifici pubblici dei Comuni o di uso pubblico nonchè di istituti di educazione o di istruzione, anche se di proprietà privata, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere sussidi fino al 50 per cento della spesa occorrente, nel limite globale di L. 300,000.

La spesa relativa graverà sui fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da terremoti nell'Italia centrale.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 53. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 81.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 2929.

Riunione dei comuni di Concenedo e Barzio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Barzio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Concenedo e Barzio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Barzio ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 203. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 82.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2930.

Riunione dei comuni di Eores e Sant'Andrea in Monte in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Sant'Andrea in Monte ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Eores e Sant'Andrea in Monte sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Sant'Andrea in Monte ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 204. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 83.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2925.

Approvazione delle modificazioni agli articoli 2 e 10 dello statuto della Società piemontese di archeologia e belle arti, approvato con R. decreto 17 ottobre 1907 e già modificato col R. decreto 9 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Società piemontese di archeologia e belle arti, approvato con R. decreto 17 ottobre 1907, erigente in ente morale la Società medesima, e modificato col Nostro decreto in data 9 settembre 1920;
Visti l'art. 2 dello statuto predetto che consente un numero illimitato di soci effettivi e l'art. 10 che fissa le modalità del pagamento della quota sociale e gli obblighi dei soci circa tale pagamento;
Ritenuto che l'assemblea dei soci nella sua tornata del 18 dicembre 1927 ha regolarmente votato la modificazione di tali articoli;
Considerato che lo scopo cui mira questo voto è buono e utile e che la Società merita efficace incoraggiamento per la nobile opera cui si dedica;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche agli articoli 2 e 10 dello statuto della Società piemontese di archeologia e belle arti, approvato con R. decreto 17 ottobre 1907 e già modificato col R. decreto 9 settembre 1920, nel tenore seguente:

« Art. 2. — La Società si compone di un numero illimitato di soci perpètui e di soci effettivi ».

« Art. 10. — I soci effettivi dovranno versare ogni anno, entro il primo trimestre, la quota stabilita dal regolamento e ricevono gratuitamente gli atti ed il bollo della Società.

« Ogni socio effettivo è impegnato per un triennio al pagamento della quota e, se non darà avviso almeno sei mesi prima della scadenza del triennio con lettera raccomandata diretta al presidente, il suo obbligo sarà continuativo per altrettanto tempo.

« I soci perpetui verseranno entro sei mesi dalla notifica della loro nomina un capitale stabilito dal regolamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 198. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 84.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2933.

Aggregazione al comune di Monza di parti del territorio dei comuni di Biassono, Vedano al Lambro e Villa San Fiorano, comprese entro la cinta del Parco Reale, distacco della frazione La Santa dal comune di Monza ed aggregazione di essa al comune di Villa San Fiorano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le parti del territorio dei comuni di Biassono, Vedano al Lambro e Villa San Fiorano, comprese entro la cinta del Parco Reale e contrassegnate nell'annessa pianta topografica rispettivamente con i numeri 1, 2 e 3, sono aggregate al comune di Monza.

Art. 2.

La frazione La Santa, delimitata in conformità della pianta topografica anzidetta, è distaccata dal comune di Monza ed aggregata al comune di Villa San Fiorano.

Art. 3.

La pianta topografica di cui agli articoli precedenti, vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Milano e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, formerà parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Il prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in conseguenza delle modificazioni disposte con gli articoli 1 e 2, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 207. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 85.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2931.

Riunione dei comuni di Campiglia Soana e Valprato in un unico Comune con denominazione « Valprato Soana ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Campiglia Soana e Valprato sono riuniti in unico Comune con denominazione « Valprato Soana ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 205. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 86.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2932.

Riunione dei comuni di Lottulo, Paglieres e San Damiano Macra in un unico Comune con denominazione e capoluogo « San Damiano Macra ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lottulo, Paglieres, San Damiano Macra sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Damiano Macra ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 206 — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 87.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 2973.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Antonio Nava », in Lecco.

N. 2973. R. decreto 6 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Antonio Nava », in Lecco, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti;

Visto l'art. 26 dello statuto della Confederazione suddetta, approvato col sopracitato Nostro decreto;

Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'avv. Giacomo Di Giacomo a presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 211. — SABBATINI.

(22)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii;

Visto l'art. 26 dello statuto della Confederazione suddetta, approvato col sopracitato Nostro decreto;

Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del dott. Nazzareno Mezzetti a presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 209. — SABBATINI.

(23)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

Visto l'art. 26 dello statuto della Confederazione suddetta, approvato col sopracitato Nostro decreto;

Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. Livio Ciardi, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1928 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio* 210. — SABBATINI.

(24)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;
Visto l'art. 26 dello statuto della Confederazione suddetta, approvato col sopracitato Nostro decreto;
Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del signor Liberato Pezzoli a presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1928 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio* 208. — SABBATINI.

(25)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;
Visto l'art. 26 dello statuto della Confederazione suddetta, approvato col sopracitato Nostro decreto;
Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. Luigi Razza, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1928 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio* 206. — SABBATINI.

(26)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;
Visto l'art. 26 dello statuto della Confederazione suddetta, approvato col sopracitato Nostro decreto;
Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del dott. Arnaldo Fioretti a presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1928 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio* 207. — SABBATINI.

(27)

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928.

Accettazione delle dimissioni dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste, sig. Mortillaro Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 16 settembre 1926, n. 4885, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste il sig. Mortillaro Giovanni;
Vista la lettera in data 8 novembre 1928, n. 8576, del Consiglio provinciale dell'economia di Trieste, con la quale si comunica che il predetto Mortillaro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 5 novembre 1928 sono accettate le dimissioni del signor Mortillaro Giovanni da agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1928 - Anno VII Registro 13 Finanze, foglio n. 301. — SABBATINI.

(40 bis)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1928.

Termini stabiliti, per l'anno 1929, per la formazione della prima lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore nei Comuni dei territori annessi al Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 4 novembre 1928, n. 232, che reca disposizoni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno col 1° luglio 1929;
Ritenuto che per garentire la istituzione ed il funzionamento degli uffici di conciliazione alla data anzidetta occorra spostare i termini stabiliti dall'art. 3 della legge 16 giugno 1892, n. 261;
Visto l'art. 5, comma 2°, dello stesso R. decreto 4 novembre 1928;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La formazione della prima lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice-conciliatore per l'anno 1929 sarà preparata in ciascun Comune dei territori annessi al Regno non oltre il 31 gennaio 1929, con le modalità e garenzie di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1892, n. 261, in relazione all'art. 5 dell'altra legge 4 febbraio 1926, n. 237. La lista medesima sarà pubblicata all'albo pretorio e vi resterà affissa fino al 10 febbraio.

I reclami tanto per omissione quanto per nuove iscrizioni della detta lista, potranno prodursi avanti al podestà nel termine di 10 giorni e cioè fino al 20 febbraio.

Le deliberazioni del podestà saranno emesse non oltre il 28 febbraio e la lista emendata verrà nuovamente affissa all'albo pretorio fino al 10 marzo 1929.

I termini stabiliti dall'art. 3 della legge 16 giugno 1892, n. 261, per ricorrere alla Corte d'appello contro la deliberazione del podestà, per le sole questioni di eleggibilità, decorreranno dall'11 marzo detto.

Divenuta esecutiva la lista ed in ogni caso non oltre il 20 aprile 1929, essa sarà immediatamente inviata ai capi delle Corti di appello di Trieste e di Fiume e della sezione di Corte di appello in Trento, rispettivamente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Esso entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 26 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro per l'interno*: BIANCHI.
Il Ministro Guardasigilli: ROCCO.

(47)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Parma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Giuseppe Cassi a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Parma;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del rag. Giuseppe Cassi a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Parma.

Roma, addì 28 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(28)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista umbro-sabina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;
Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Giacomo Milella a segretario della dipendente Unione industriale fascista umbro-sabina;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Giacomo Milella a segretario dell'Unione industriale fascista umbro-sabina.

Roma, addì 28 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(29)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1928.

Autorizzazione al « Banco di Roma » con sede in Roma ad istituire una agenzia in Bengasi (Cirenaica).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le colonie;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma », con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bengasi (Cirenaica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le colonie: FEDERZONI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(30)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1928.

Autorizzazione al « Banco di Roma » con sede in Roma ad istituire un recapito in Pettorano sul Gizio in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Banco di Roma », con sede in Roma è autorizzata ad istituire un proprio recapito in Pettorano sul Gizio (provincia di Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

(31)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1928.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Città di Castello.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Considerata l'urgenza di affidare temporaneamente ad un commissario la gestione della Cassa di risparmio di Città di Castello in seguito alle dimissioni del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima;

Decreta:

Articolo unico.

Il gr. uff. Rodolfo Bruscagli è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Città di Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(41)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Vincenza Klisez vedova Ghersetich, nata a Pisino il 4 aprile 1861 da Francesco e da Antonia Sthor, residente a Volosca, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Ghersetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Vincenza Klisez vedova Ghersetich è ridotto nella forma italiana di « Ghersetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Volosca-Abbazia alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(786)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Antonia Vrh vedova Peruzin, nata a Castel Jablanizza il 5 dicembre 1875 da Antonio e da Battista Giuseppina, residente a Castel Jablanizza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Perusin »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Vrh vedova Peruzin è ridotto nella forma italiana di « Perusin » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesco, nato il 20 ottobre 1901, figlia;
Maria, nata il 15 novembre 1903, figlia;
Giovanni, nato il 27 febbraio 1912, figlio;
Cristina, nata il 3 ottobre 1909, figlia;
Cristina, nata il 29 aprile 1927, nipote.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Castel Jablanizza alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(787)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Cosmich, nato a Laurana il 9 ottobre 1881 da Giovanni e da Mattia Prelcich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cosmini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Cosmich è ridotto nella forma italiana di « Cosmini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Petricich, nata a Laurana il 29 ottobre 1876, moglie;
Bruno, nato l'11 agosto 1907, figlio;
Mario, nato il 6 aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(788)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giovanni Simcic, nato a Lippa (Elsane) l'8 luglio 1884 da Giacomo e da Maria Juricic, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Semplici »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Simcic è ridotto nella forma italiana di « Semplici » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Saftich, nata a Dolegna il 7 maggio 1885, moglie;
Maria, nata il 4 novembre 1910, figlia;
Teresa, nata il 15 ottobre 1912, figlia;
Giovanna, nata il 19 giugno 1914, figlia;
Giovanni, nato il 12 marzo 1917, figlio;
Francesco, nato il 6 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(789)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Peruzin, nato a Zemon di Sotto (Castel Jablanizza) il 15 maggio 1878 da Antonio e da Maria Grilj, residente a Castel Jablanizza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Perusin »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Peruzin è ridotto nella forma italiana di « Perusin » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Stemberger, nata a Castel Jablanizza il 29 ottobre 1876, moglie;
Giuseppe, nato il 15 marzo 1907, figlio;
Francesco, nato il 20 giugno 1903, figlio;
Anna, nata il 24 luglio 1910, figlia;
Bernarda, nata il 17 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Castel Jablanizza al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(790)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Carlo Jaksetic, nato a Lippa (Elsane) il 22 maggio 1902 da Antonio e da Maria Simcic, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giassetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Jaksetic è ridotto nella forma italiana di « Giassetti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Iscra, nata a Lippa il 20 febbraio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(791)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Iskra, nato a Craccina Nova (Elsane) il 15 maggio 1893 da Maria, residente ad Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Iscra »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Iskra è ridotto nella forma italiana di « Iscra » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Simcich, nata a Lippa il 23 agosto 1893, moglie;
Giuseppe, nato il 1° dicembre 1913, figlio;
Angela, nata il 18 maggio 1920, figlia;
Maria, nata il 17 settembre 1921, figlia;
Giovanni, nato il 21 aprile 1923, figlio;
Stefania, nata il 20 aprile 1925, figlia;
Maria, nata il 23 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 novembre 1926 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(792)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Maurizio Löwy, nato a Keskend (Ungheria) il 18 settembre 1884 da Ermanno e da Giovanna Weiss, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Levi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Maurizio Löwy è ridotto nella forma italiana di « Levi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erta, nata a Laurana il 21 maggio 1913, figlia;

Gualtiero, nato a Laurana il 4 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(793)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Ezio Chlupacek, nato a Fiume il 21 dicembre 1898, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pace »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Ezio Chlupacek è ridotto nella forma italiana di « Pace » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nella Hvastia, nata a Trieste il 18 gennaio 1907, moglie;

Aldo, nato a Fiume il 31 luglio 1925, figlio;

Nives, nata a Fiume il 17 dicembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio idraulico sinistra di Brenta Vecchia.

Con decreto n. 8629 in data 31 dicembre 1928-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio idraulico Brenta Vecchia a sinistra, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 20 novembre 1928-VII.

(45)

Riconoscimento del Consorzio irriguo del torrente Amendolea e delle Valli Vena e Sideroni in provincia di Reggio Calabria.

Con R. decreto 8 novembre 1928-VII, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1928-VII, al registro 23 Lavori pubblici, foglio 169, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo del torrente Amendolea e delle Valli Vena e Sideroni, in provincia di Reggio Calabria, ed è stata costituita la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(46)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 211.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 23 novembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Demaio Antonio per conto di Abbenante Raffaella — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 130 consolidato 5 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1112 — Data: 26 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Badino Gio Batta di Francesco — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto — Rendita: L. 28 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1º gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 20 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione Regia tesoreria provinciale di Ancona — Intestazione: Belegni Angela di Antonio e Luzi Fedeli Cesare fu Luigi — Titoli del debito pubblico: buoni del tesoro 1 — Capitale L. 2300, pagabile il 1º aprile 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(574)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 4.

Media dei cambi e delle rendite
del 5 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.75
Svizzera	367.75	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.64	Albania (Franco oro)	365.80
Olanda	7.677	Norvegia	5.09
Spagna	311.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.654	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.547	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.095
Praga	56.62		
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	69.85
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.085	Consolidato 5 %	80.15
Dollaro Canadese	19.03		
Oro	368.25	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.425

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	299983 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Finocchi Maria fu Nicola, vedova Arlini . . L. per la proprietà: Arlini Iza fu Ambrogio, minore sotto patria potestà della madre Finocchi Maria fu Nicola, vedova Arlini, domiciliata in Roma.	875 —
3.50 %	738801 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Camerata Concetta fu Francesco, moglie in seconde nozze di Varvaro Roberto, domiciliata a Palermo . . . L. per la proprietà: De Sarzana Raffaele e Francesco fu Ignazio, minori sotto la patria potestà della madre Camerata Concetta fu Francesco, moglie in seconde nozze di Varvaro Roberto, domicil. a Palermo.	105 —
»	291829 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cesa Ettore Alighieri fu Pio, domiciliato a Torino . . . . L. per l'usufrutto: Perino Eugenia fu Agostino, vedova Cesa.	420 —
Prestito Naz. 5 %	29873	Bori Costanzo di Lazzaro, domiciliato in Moretta (Cuneo) - vincolata . . . . L.	190 —
Cons. 5 %	220493 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giovinazzi Rosa fu Ernesto, nubile, domiciliata in Roma . . . . L. per l'usufrutto: Giovinazzi Luigi fu Ernesto fino a quando resta in vita la madre Saltelli Maria Carmela fu Alfonso, vedova Giovinazzi.	335 —
»	345417 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Austri Cesare fu Luigi . . . . L. per la proprietà: Austri Cesare ed Ambrogio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Milano.	3.000 —
3.50 % (1902)	41439	Mattalia Costanzo Giovanni di Giacomo Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Elva (Cuneo) . . . L.	700 —
»	41440	Mattalia Anna Maria di Giacomo Antonio, minore, ecc. come la precedente . . . . L.	700 —
»	41441	Mattalia Bartolomeo Quirico di Giacomo Antonio, minore, ecc. come la precedente . . . . L.	700 —
Cons. 5 %	20403	Torresi Nicola di Sante, domicil. a Portocivitanova (Macerata) L.	20 —
3.50 %	205896 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carlini Elena fu Gio Batta, minore sotto la patria potestà della madre Monti Antonietta fu Pietro, vedova Carlini, domiciliata in Como . . . . L. per l'usufrutto: Monti Antonietta fu Pietro, vedova Carlini.	45.50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	424488	Beneficio Parrocchiale di San Michele in Massa di Toano (Reggio Emilia) . . . . L.	480 —
3.50 %	554666 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Precchia Luigi fu Angelo, domicil. a Napoli L. per l'usufrutto: Castaldo Guglielmo fu Antonio, domiciliato in Napoli.	150.50
Cons. 5 %	396504 Certificati di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Bilotta Alberto, Elvira e Ercolino fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Bloise Rosa fu Antonio, vedova Bilotta, domiciliati in Verbicaro (Cosenza) . L. per l'usufrutto: Bloise Rosa fu Antonio, vedova Bilotta.	935 —
»	119063	Gabola Annina di Isaia, moglie di Medugno Luigi, domiciliata in Napoli, vincolata . . . . L.	5.300 —
»	456364	Secci Carlo di Amelia, minore sotto la tutela legale della madre, domic. a Roma . . . . L.	525 —
»	456365	Secci Marcello di Amelia, minore, sotto la tutela legale della madre, domic. a Roma . . . . L.	525 —
3.50 %	366478	Pezzini Cesare fu Giovanni, domiciliato a Montecastrilli (Perugia) vincolata . . . . L.	70 —
»	816616	Moirano Domenico fu Edoardo, domiciliato in Alassio (Genova) L.	595 —
Cons. 5 %	439337	Intestata come la precedente . . . . L.	635 —
»	439521	Intestata come la precedente, domiciliato in Marta frazione del comune di Villanova d'Albenga (Genova). . . . . . L.	280 —
»	49776	Miglino Francesco Antonio fu Donato, domiciliato a New York L.	50 —
3.50 %	616694	Meoli Carmela di Michele, moglie di Tommasino Angelomaria, domiciliata a Sepino (Campobasso) vincolata . . . . . L.	28 —
Cons. 5 %	360526	Gropallo Giacomina-Felicita di Giuseppe, nubile, domiciliata a Genova, vincolata . . . . L.	2.500 —
3.50 %	810952	Bovone Mario di Girolamo, domiciliato in Finalborgo (Genova) L.	350 —
»	810953	Intestata come la precedente . . . . L.	350 —
»	810954	Intestata come la precedente . . . . L.	525 —
Cons. 5 %	96222 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Lovati Angelo fu Giovanni . . . . . . L. per la proprietà: Parodi Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato a Genova.	300 —
Buoni ordinari stampigliati nominativi eserc. 1925-26	4895	Falasca Irene fu Francesco in Cirulli . . . . Capitale L.	10.000 —
	4809	Intestato come la precedente . . . . Capitale L.	2.000 —
Cons. 5 %	246367	Tedeschi Lucia fu Vincenzo, moglie di Romei Onofrio, domiciliata in Serino (Avellino), vincolata . . . . L.	560 —

Roma, 31 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUN

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	103945	100 —	Gubitosi Giovanni fu Vincenzo, moglie di Cecere Antonio, dom. in Apice (Benevento); con usuf. vital. ad Amorosi *Clotilde* fu Carmelo, ved. di Gubitosi Vincenzo.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Amorosi *Clorinta*, ecc. come contro.
3.50 %	322071	35 —	Pirola *Ernesto* fu *Carlo*, dom. in Trezzo sull'Adda (Milano); con usuf. Vital. a Presezzi Luigia fu Angelo, ved. di Pirola Carlo, dom. in Trezzo sull'Adda.	Pirola *Gerolamo-Ernesto* fu *Carlo-Ambrogio*, dom. come contro; con usuf. vital. a Presezzi Luigia *o Maria-Luigia* fu Angelo, vedova ecc., come contro.
»	479884	70 —	Pirola *Carlo* fu *Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre Giani *Giulietta* ved. Pirola, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano).	Pirola *Carlo-Angelo* fu *Gerolamo-Ernesto*, minore sotto la p. p. della madre Giani *Giuseppa-Giulietta*, ecc. come contro.
5 % Littorio	11348 11349	120 — 415 —	Cellai Ugo fu *Giovanni*, dom. a Figline Val d'Arno (Firenze).	Cellai Ugo di *Oreste*, dom. come contro.
Cons. 5 %	20565	20 —	*Pistelli* Guido di Camillo, dom. a Milano.	*Pistilli* Guido di Camillo, dom. a Milano.
»	379131	500 —	Leto Gaetano fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Leto *Teresina*, ved. di Leto Salvatore, dom. a S. Stefano Quisquina (Girgenti).	Leto Gaetano fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Leto *Maria-Teresa*, vedova ecc. come contro.
3.50 %	387302	185.50	De Feo Giovannina di Desiderio, moglie di Iammarino *Paolo* fu Vincenzo, dom. a Campobasso, vincolata.	De Feo Giovannina di Desiderio, moglie di Iammarino *Francesco-Paolo* fu Vincenzo, dom. a Campobasso, vincolata.
Cons. 5 %	180592	575 —	Iammarino Carmela fu *Paolo* moglie di Gnacci Mario, dom. a Campobasso.	Iammarino Carmela fu *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
Buono del Tesoro settennale 2ª Serie	397	Cap. 10,500 —	Cassoni *Mevio* fu Orfeo minore sotto la p. p. della madre Ajna Giuseppina ved. Cassoni	Cassoni *Nevio* fu Orfeo, minore, ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati già pagabili eserc. 1925-26	Serie A 557 » C 2302 » D 1452	» 500 — » 2,000 — » 5,000 —	Bonanno Clementina *Amelia* di Calogero.	Bonanno Clementina *Aurelia*, *minore sotto la p. p. del padre*.
	» C 2072 » C 2073	» 2,000 — » 2,000 —	Bonanno Clementina Aurelia	
3.50 %	82943	280 —	Aicardi *Caterina*, nubile, fu *Giacomo*, dom. a S. Remo.	Aicardi *Maria-Caterina* fu *Giacomo-Giovanni-Battista*, nubile, dom. a S. Remo.
»	765325	80.50	*Campbell Spence William* fu William, dom. a Firenze.	*Spence William Campbell* fu Villiam, domiciliato a Firenze.
5 % Littorio	18561 18293	30 — 90 —	Frazzetto *Maria Sebastiana* / Frazzetto *Sebastiana* } fu Orazio moglie di D'Angelo Giovanni, dom. a Licodia Eubea (Catania).	Frazzetto *Sebastiana-Maria* fu Orazio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	75363	250 —	De Paolis *Berardino* fu Francesco, dom. a New York.	De Paolis *Bernardino* fu Francesco, dom. a New York.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	18273	25 —	*Cedro* Leone fu Federico minore sotto la p. p. della madre Grio Grazia fu Giovanni, ved. Cedro, dom. a Reggio Calabria.	*Cedro-Fiato* Leone fu Federico, minore sotto la p. p. della madre Grio Grazia fu Giovanni, ved. *Cedro-Fiato*, dom. come contro.
Buono del Tesoro settennale 4ª serie	622	Cap. 1,500 —	Tresoldi Carla fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Mezzanotti Angelo fu Antonio.	Tresoldi Carla fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
3.50 %	116539	1015 —	Piossasco di Airasca cav. *Alberto* fu Carlo, dom. a Torino, vincolata.	Piossasco di Airasca *Carlo Alberto-Pietro-Maria*, dom. a Torino, vincolata.
Cons. 5 %	281297	255 —	Lazzaro *Angelo-Agostino* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Curone Angela ved. di Lazzaro Luigi, dom. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria).	Lazzaro *Giulio-Agostino-Vittorio detto Angelo-Agostino* fu Luigi, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 dicembre 1928 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(551)

Rossi Enrico, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.